

MARIA ROSA VITTADINI

Università IUAV Venezia

“Introduco un argomento che sembrerà non connesso alla questione trattata durante il convegno, ma che in realtà presenta diversi legami: il processo di Valutazione Ambientale Strategica.

Nell’art. 66 del Dlgs 152/06 si dice che “I piani di bacino, prima della loro approvazione devono essere sottoposti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista nella parte seconda del seguente decreto”.

Per chi si occupa, come me, di Valutazione Ambientale, la lettura di questo articolo induce a pensare che chi lo ha scritto, non fosse pienamente consapevole del significato di accompagnare, sia l’elaborazione che l’approvazione e l’attuazione dei Piani di Bacino con la VAS. Questa impressione è data dal fatto che il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che “Conclusa la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espressa dall’autorità competente, i Piani di Bacino sono approvati con decreto...”. Esiste una profonda differenza tra una Valutazione Ambientale Strategica intesa come un giudizio di compatibilità ambientale e la stessa intesa come innovazione nel modo di fare piani, tale da poter aiutare su molti problemi che sono stati sollevati in questa sede.

Sono dell’opinione che la VAS sia uno strumento che permette di distinguere con chiarezza le competenze delle autorità coinvolte, di stabilire sistemi di co-pianificazione nei processi decisionali, di partecipazione reale del territorio nella redazione ed attuazione del piano di bacino a patto che sia attuata con serietà e non sia un giudizio di compatibilità ambientale.

Il giudizio di compatibilità ambientale è totalmente differente da una Valutazione Ambientale Strategica.

Il giudizio di compatibilità ambientale funziona, infatti, sui progetti tramite il proponente del progetto che, oltre alla progettazione si occupa anche dello studio di impatto ambientale il quale viene inviato ad un terzo, che garantisce l’attendibilità del suo giudizio, non essendo coinvolto con i soggetti precedenti. Quest’ultimo prende visione del progetto e dello studio di impatto ambientale e poi dà una valutazione, approvandolo o meno.

Si è molto discusso se la valutazione dei piani dovesse ricalcare o meno la valutazione dei progetti.

Non appena un piano è redatto, viene accompagnato da uno studio di impatto ambientale e inviato ad un’autorità estranea all’amministrazione che pianifica la quale dà un giudizio positivo o negativo. Se il piano viene bocciato, si rende necessaria una sua revisione o rifacitura.

Una visione della VAS come giudizio, impedisce la vera innovazione della VAS ovvero quella di accompagnare la formazione del piano come strumento di coinvolgimento, partecipazione, valutazione delle alternative e costruzione di un percorso decisionale ambientalmente orientato durante tutta la redazione del piano, strumento che responsabilizza l’amministrazione che pianifica sulle conseguenze della sua

pianificazione. E' la stessa amministrazione che pianifica che deve valutare in modo oggettivo.

In realtà, la VAS, così come la direttiva 42/ 2001 la propone, è lo strumento che permette una valutazione oggettiva.

La VAS infatti non è un giudizio, ma un processo. All'interno di questo processo ci sono fasi, attori, dialettiche tra attori diverse e la VAS permette la trasparenza tra ognuna di queste fasi e decisioni, costituisce l'antidoto all'auto-referenzialità dell'amministrazione che pianifica e garantisce un forte di coordinamento.

Nelle prime fasi vengono coinvolte le autorità con competenza ambientale che devono interloquire con l'amministrazione che pianifica per identificare quali sono le criticità, quali sono i dati disponibili e concordare sul senso della gerarchia di queste criticità. Dopo aver costruito il tavolo della partecipazione e concordato con le parti quali siano le diverse priorità e come queste devono essere affrontate, si passa all'elaborazione del piano. Come ha detto Boato: "...lo sviluppo del piano significa suggerire alternative, decidere tra di esse". E questo avviene richiedendo a tutti i partecipanti (istituzioni, privati, interessi) di valutare queste alternative. Alla fine del processo, quando si è valutata ogni alternativa e sono stati esposti i risultati di tutti gli studi interviene un'autorità competente che prende una decisione e permette al piano di diventare eseguibile. Tra i precedenti interventi, il rappresentante della Regione parlava di "comando ineseguibile". Grazie al processo di VAS, non può discendere alcun comando ineseguibile in quanto non parte del Piano.

Sono convinta che il processo di VAS così inteso e applicato ai Piani di Bacino sia una forte innovazione la cui realizzazione rende necessaria la presenza di esperti in valutazione ambientale strategica cosa non totalmente verificata come dimostrato dai contenuti del titolo II - parte seconda del Dlgs 152/06.

Il Dlgs 152/06 recepisce il concetto di VAS come processo ma identifica un'autorità competente con ruolo preminente su tutte le altre autorità (nel caso dei piani statali è il Ministero dell'Ambiente) la quale decide quali sono le autorità da coinvolgere, valuta il destino delle osservazioni dei partecipanti, approva o boccia il piano.

Credo che questo allargamento del Ministero dell'Ambiente, come perno decisivo della valutazione ambientale, svuoti l'Amministrazione che pianifica delle proprie responsabilità e indirizzi la valutazione dei progetti alla formula VIA, non alla formula VAS impedendo questo rinnovamento.

Nell'art. 12 comma 2 titolo II della Seconda parte del Dlgs. 152/06 si afferma che "...l'autorità preposta alla valutazione ambientale...emette un giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato.

È importante sottolineare che le parole "giudizio" e "parere" hanno significati totalmente diversi.

Giudizio implica un "sì" o un "no", un "ammesso" o un "non ammesso"; parere invece è un'opinione, un "dire quello che si pensa" e attendere un confronto.

Esiste dunque una grossa contraddizione nell'utilizzo di queste parole nel testo del Dlgs 152/06.

Affinché il processo di VAS abbia pieno effetto nella realizzazione di un piano, ritengo che l'autorità competente debba esprimere un parere, non un parere motivato né tanto meno un giudizio.

Per ultimo vorrei sottolineare la semplificazione del governo centrale nel funzionamento dell'autorità di bacino ovvero la sola presenza del Ministero dell'Ambiente, come rappresentante del governo centrale.

Se il Ministero dell'Ambiente è il giudice della valutazione ambientale, cioè dell'ammissibilità ambientale del piano, e nello stesso tempo attore centrale della redazione del piano credo che emerga un conflitto di interessi.

È necessario articolare le presenze nella valutazione ambientale in maniera che sia quella cosa ho cercato di dire: quella cosa che aiuta a fare i piani bene, che aiuta a coinvolgere, che aiuta a decidere, ma che non introduce ulteriori complicazioni”.